Allegato 4

COMUNE DI NOTARESCO

Provincia di Teramo

Servizio Amministrativo

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento in concessione di servizi della gestione del nido d'infanzia comunale "Asilo Nido Girotondo", sito in località Pianura di Guardia Vomano, S.S. 150, per l'anno educativo 2026/2027, con opzione di proroga per l'anno educativo 2027/2028 – PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 – CUP B45E24000310006 – CIG [_____].

Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato disciplina la concessione della gestione del nido d'infanzia comunale "Asilo Nido Girotondo", sito in località Pianura di Guardia Vomano, S.S. 150, realizzato con le risorse PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 (CUP B45E24000310006), con capacità ricettiva di 28 posti, destinato a bambine e bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, quale servizio educativo per l'infanzia ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e della L.R. Abruzzo 28 aprile 2000, n. 76.

La concessione comprende le attività educative e di cura, il coordinamento pedagogico, la refezione, i servizi ausiliari, la pulizia e sanificazione, la raccolta delle iscrizioni, la determinazione e la riscossione delle rette entro le tariffe massime e i rapporti con le famiglie.

Art. 2 – Natura della concessione e rischio operativo

La concessione è regolata dagli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Il concessionario è remunerato esclusivamente mediante il diritto di gestire il servizio e di introitare le rette di frequenza e le quote di iscrizione. Il Comune non corrisponde alcun prezzo, contributo o integrazione tariffaria e il concessionario non corrisponde alcun canone.

Il concessionario assume integralmente il rischio operativo di cui all'art. 177 del D.Lgs. 36/2023, ivi compreso il rischio di domanda. Il numero di iscritti indicato negli atti di gara ha valore meramente indicativo; il minor numero di iscrizioni non dà titolo a revisione delle condizioni, a indennizzi o al recesso del concessionario.

Art. 3 – Durata, consegna e proroga

La concessione ha durata pari all'anno educativo 2026/2027, dalla data del verbale di consegna del servizio fino al 30 giugno 2027. Il Comune si riserva la facoltà di prorogarla per l'anno educativo 2027/2028, alle medesime condizioni, mediante comunicazione scritta entro il 31 maggio 2027. È fatta salva la proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

La consegna avviene con verbale redatto in contraddittorio, corredato dell'inventario di arredi e attrezzature redatto sulla base della planimetria della struttura con la disposizione degli arredi (Allegato 6), anche in via d'urgenza nelle more della stipula ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023. Il concessionario avvia le attività educative entro [10] giorni dalla consegna, previo conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento.

Art. 4 – Destinatari, capacità ricettiva e iscrizioni

Il concessionario rende disponibili tutti i 28 posti della struttura, nei limiti dell'autorizzazione al funzionamento, e adegua il personale in relazione alle iscrizioni. Le iscrizioni sono raccolte dal concessionario, anche in corso d'anno fino a esaurimento dei posti, con priorità per i bambini residenti nel Comune di Notaresco o con almeno un genitore o esercente la responsabilità genitoriale ivi residente; tra i residenti e tra i non residenti si applicano i criteri di precedenza stabiliti nel regolamento interno approvato dal Comune.

Il concessionario comunica al Comune, entro cinque giorni da ogni variazione, l'elenco degli iscritti con la fascia oraria scelta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 5 – Calendario e orario

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, secondo un calendario annuale da settembre al 30 giugno; per l'anno educativo 2026/2027, dalla consegna del servizio fino al 30 giugno 2027. Il calendario, con l'indicazione delle chiusure per festività, è comunicato al Comune e alle famiglie entro l'avvio di ciascun anno educativo.

Il concessionario garantisce in ogni caso la fascia oraria 8:00–14:00. Le fasce 8:00–16:00 e 8:00–18:00 sono attivate in relazione al numero di bambini effettivamente iscritti a ciascuna di esse, secondo le modalità indicate nell'offerta tecnica; l'attivazione, anche successiva, è comunicata preventivamente al Comune e alle famiglie interessate. Gli orari di entrata e di uscita possono essere personalizzati in relazione al numero delle frequenze e alle esigenze delle famiglie; a ciascun bambino si applica la retta della fascia nella quale ricade l'orario concordato.

Art. 6 – Tariffe massime, rette e quota di iscrizione

Le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 26.10.2026 costituiscono tariffe mensili massime: € 410,00 per la fascia 8:00–14:00; € 500,00 per la fascia 8:00–16:00; € 600,00 per la fascia 8:00–18:00. Entro tali limiti il concessionario determina liberamente, nella propria autonomia gestionale e imprenditoriale, le rette da applicare alle famiglie, anche in misura inferiore alle tariffe massime. Le tariffe massime non possono essere superate per l'intera durata della concessione, compreso l'eventuale anno di proroga.

Le rette applicate, e ogni loro variazione, sono comunicate preventivamente al Comune e rese pubbliche alle famiglie, anche mediante affissione nella struttura e pubblicazione nella carta dei servizi.

Le rette sono omnicomprensive di tutte le prestazioni del servizio, ivi compresi la refezione (pranzo e merende) e i materiali didattici, e di ogni onere, ivi compresa l'IVA ove dovuta. Restano a carico delle famiglie i soli materiali igienici di consumo. Il concessionario non può richiedere ulteriori somme a qualsiasi titolo, fatta eccezione per una quota di iscrizione annuale non superiore a € 40,00, comprensiva dell'assicurazione e dell'applicazione informatica in uso. Sono fatte salve le eventuali agevolazioni per fratelli concordate con il Comune ai sensi della citata deliberazione, senza oneri a carico del bilancio comunale.

Il concessionario riscuote direttamente le rette, rilascia regolare documentazione fiscale e fornisce alle famiglie la documentazione necessaria per l'accesso al contributo di cui all'art. 1, comma 355, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e alle ulteriori agevolazioni pubbliche. Il Comune resta estraneo ai rapporti economici tra concessionario e famiglie e non risponde in alcun caso delle morosità.

Art. 7 – Prestazioni a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario, in particolare:

a) la progettazione e realizzazione delle attività educative e di cura, secondo il progetto pedagogico offerto, in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei e con gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia;

b) il coordinamento pedagogico del servizio;

c) la refezione, ai sensi dell'art. 10;

d) la pulizia, la sanificazione e il riordino quotidiano dei locali, degli arredi, delle attrezzature e delle aree esterne di pertinenza, ai sensi dell'art. 11;

e) la fornitura dei materiali didattici, ludici e di consumo per le attività, e dei prodotti per la pulizia;

f) la raccolta delle iscrizioni, la determinazione e la riscossione delle rette e la gestione dei rapporti con le famiglie;

g) le utenze e la tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 13;

h) l'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art. 14;

i) gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 16;

j) le prestazioni migliorative e aggiuntive offerte in gara.

Art. 8 – Personale

Il concessionario impiega personale educativo e ausiliario in possesso dei titoli prescritti dall'art. 14 del D.Lgs. 65/2017 e dalla normativa regionale, in numero adeguato al rispetto, per tutto l'orario di apertura e in relazione ai bambini presenti, dei rapporti numerici stabiliti dalla normativa della Regione Abruzzo, garantendo comunque la presenza di almeno due operatori nella struttura durante l'orario di apertura.

Prima dell'avvio delle attività il concessionario trasmette al Comune l'elenco nominativo del personale, con titoli, qualifiche, inquadramento contrattuale e orario, e comunica tempestivamente ogni variazione. Le sostituzioni sono effettuate con personale in possesso dei medesimi requisiti, assicurando la continuità delle figure educative di riferimento.

Il concessionario applica al personale il CCNL indicato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ed è tenuto all'osservanza delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa. In caso di inadempienze contributive o retributive si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibile.

Il concessionario acquisisce, per il personale impiegato, il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, e ne conserva copia a disposizione del Comune. Il Comune può chiedere la sostituzione del personale ritenuto, con motivazione, non idoneo.

Art. 9 – Coordinamento pedagogico

Il concessionario individua un coordinatore pedagogico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che cura la programmazione educativa, la formazione e la supervisione del personale, i rapporti con le famiglie e il raccordo con il Comune e con il coordinamento pedagogico territoriale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 65/2017, ove istituito.

Art. 10 – Refezione

La struttura non è dotata di cucina interna. Il concessionario assicura pranzo e merende mediante pasti veicolati forniti da ditta esterna da esso incaricata, in possesso dei requisiti di cui al Reg. (CE) n. 852/2004 e del piano di autocontrollo HACCP. Il concessionario resta unico responsabile nei confronti del Comune e delle famiglie della qualità dei pasti, del rispetto delle temperature e delle modalità di trasporto e

somministrazione, della conformità dei menù alle indicazioni del competente servizio della ASL e della predisposizione delle diete speciali per motivi di salute o etico-religiosi.

Prima dell'avvio del servizio il concessionario comunica al Comune la ditta fornitrice, il menù e le modalità organizzative; il menù è affisso nella struttura e reso disponibile alle famiglie.

Art. 11 – Pulizia e igiene

Il concessionario assicura la pulizia e la sanificazione quotidiana di tutti i locali, dei servizi igienici, degli arredi, dei giochi e delle attrezzature, nonché la pulizia periodica delle aree esterne di pertinenza, ivi comprese le superfici in pavimentazione antitrauma, secondo il piano offerto, con prodotti conformi alla normativa vigente e, ove applicabili, ai criteri ambientali minimi.

Art. 12 – Immobile, arredi e manutenzioni

L'immobile, le aree esterne di pertinenza, gli arredi e le attrezzature, come rappresentati nella planimetria di cui all'Allegato 6, sono concessi in uso gratuito per la sola durata della concessione e per l'esclusivo svolgimento del servizio. Sono vietati la sub-concessione e qualsiasi utilizzo diverso, salvo le attività aggiuntive offerte in gara e previamente autorizzate dal Comune.

Sono a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, degli impianti, delle aree esterne, degli arredi e delle attrezzature. Il concessionario custodisce i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, segnala tempestivamente al Comune ogni guasto, anomalia o necessità di intervento e risponde dei danni derivanti da uso improprio o negligenza del proprio personale.

Il concessionario mantiene la destinazione d'uso della struttura e rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità connessi al finanziamento PNRR, ivi compresa la conservazione delle targhe e dei segni distintivi.

Art. 13 – Utenze e tassa sui rifiuti

Sono a carico del concessionario tutte le utenze (energia elettrica, gas o riscaldamento, acqua, telefonia e connettività) e i relativi consumi, con obbligo di voltura dei contratti entro trenta giorni dalla consegna; nelle more, il concessionario rimborsa al Comune i consumi rilevati in contraddittorio alla consegna. È a carico del concessionario la tassa sui rifiuti.

Art. 14 – Autorizzazione al funzionamento

Il concessionario cura, a propria cura e spese, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. Abruzzo 76/2000, che costituisce condizione per l'avvio delle attività educative. Il Comune assicura la collaborazione necessaria per quanto attiene ai requisiti strutturali dell'immobile e fornisce la documentazione tecnica in proprio possesso.

Art. 15 – Regolamento interno e carta dei servizi

Il concessionario adotta, entro 30 giorni dalla consegna e comunque prima dell'avvio delle attività, un regolamento interno del servizio e una carta dei servizi conformi alle condizioni della concessione, al D.Lgs. 65/2017 e alla normativa regionale, da sottoporre all'approvazione del Comune con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le modalità e i criteri di iscrizione, l'ambientamento, le assenze, le norme igienico-sanitarie e la partecipazione delle famiglie; la carta dei servizi indica le rette applicate.

Art. 16 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il concessionario è datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: redige il documento di valutazione dei rischi, nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, forma il personale, designa gli addetti alle emergenze, al primo soccorso (anche pediatrico) e all'antincendio, e adotta il piano di emergenza ed evacuazione della struttura, trasmettendone copia al Comune prima dell'avvio.

Art. 17 – Protezione dei dati personali

Il concessionario è designato responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con atto allegato al contratto, e tratta i dati, anche relativi alla salute, nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni del Comune.

Art. 18 – Obblighi connessi al PNRR

Il concessionario è tenuto, in quanto applicabili:

a) al rispetto dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa, compresi gli obblighi di relazione e di assunzione ivi previsti;

b) al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH);

c) agli obblighi di informazione e pubblicità del finanziamento NextGenerationEU;

d) a fornire al Comune, entro i termini da questo indicati, i dati di frequenza, iscrizione e funzionamento necessari al monitoraggio e alla rendicontazione della misura, e a conservare la relativa documentazione per i termini previsti;

e) a consentire i controlli e le verifiche delle autorità nazionali ed europee competenti.

Art. 19 – Vigilanza, controlli e rendicontazione

Il Comune esercita poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla qualità del servizio e sul rispetto degli obblighi contrattuali, anche mediante accessi senza preavviso nella struttura. Il concessionario trasmette al Comune:

a) entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre, i dati sugli iscritti per fascia oraria, sulle presenze, sul personale impiegato e sulle rette applicate nel trimestre precedente;

b) entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione annuale sull'andamento del servizio, con gli esiti della rilevazione della soddisfazione delle famiglie e il rendiconto economico della gestione.

Art. 20 – Responsabilità e assicurazioni

Il concessionario è responsabile di ogni danno a persone o cose derivante dallo svolgimento del servizio e tiene indenne il Comune da ogni pretesa. Stipula, con primaria compagnia e per l'intera durata della concessione, le seguenti polizze, da trasmettere prima della consegna:

a) RCT, ivi compresi i bambini iscritti e i loro accompagnatori, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, e RCO, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona;

b) infortuni a favore dei bambini iscritti, indipendentemente dall'accertamento di responsabilità, con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte e € 150.000,00 per invalidità permanente;

c) danni all'immobile, agli arredi e alle attrezzature concessi in uso (rischio locativo), con massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

Resta ferma la responsabilità del concessionario per i danni non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze.

Art. 21 – Penali

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, il Comune applica, previa contestazione scritta e valutazione delle controdeduzioni da presentare entro cinque giorni, le seguenti penali:

Inadempimento	Penale
Ritardo nell'avvio delle attività rispetto al termine di cui all'art. 3, per causa imputabile al concessionario	€ 200,00 per giorno
Mancato rispetto dei rapporti numerici educatore/bambini	€ 300,00 per ogni giorno di violazione
Impiego di personale privo dei titoli prescritti	€ 300,00 per ogni unità e per ogni giorno
Applicazione di rette superiori alle tariffe massime o a quelle comunicate, o richiesta di somme non consentite	€ 500,00 per ogni episodio, oltre alla restituzione delle somme alle famiglie
Mancata attivazione della fascia oraria garantita o chiusura non prevista dal calendario	€ 300,00 per giorno
Refezione non conforme (menù, temperature, diete speciali)	€ 150,00 per episodio
Mancato rispetto di impegni assunti nell'offerta tecnica	da € 100,00 a € 500,00 per episodio, in relazione alla gravità
Ritardo nella trasmissione dei dati, delle relazioni o delle comunicazioni previste	€ 50,00 per giorno

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% del valore stimato della concessione; il superamento costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 22. Le penali sono versate entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 22 – Risoluzione e decadenza

Ferme le ipotesi di cui all'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, il Comune può dichiarare la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ove compatibile, nei seguenti casi:

a) interruzione o sospensione del servizio, non dovuta a forza maggiore, per più di due giorni consecutivi;

b) reiterato mancato rispetto dei rapporti numerici o impiego reiterato di personale privo dei titoli;

c) gravi o reiterate violazioni in materia di sicurezza, igiene o tutela dei minori;

d) sub-concessione o utilizzo dell'immobile per finalità diverse;

e) reiterata applicazione di rette superiori alle tariffe massime;

f) perdita dei requisiti di partecipazione o dell'autorizzazione al funzionamento;

g) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010;

h) superamento del limite delle penali di cui all'art. 21.

In caso di risoluzione il Comune, salvo il risarcimento del maggior danno, può affidare la gestione in via provvisoria ad altro operatore per garantire la continuità del servizio.

Art. 23 – Riconsegna della struttura

Alla scadenza o alla cessazione anticipata della concessione, il concessionario riconsegna l'immobile, le aree esterne, gli arredi e le attrezzature nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento d'uso, con verbale redatto in contraddittorio sulla base dell'inventario di consegna. Il concessionario

assicura la collaborazione necessaria al passaggio di consegne, a tutela della continuità educativa dei bambini iscritti.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non previsto si rinvia alla lettera d'invito, allo schema di contratto, all'offerta del concessionario, al D.Lgs. 36/2023, al D.Lgs. 65/2017, alla L.R. Abruzzo 76/2000 e alle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.